

OGGETTO: *Interpello n. 1/2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
Codice fiscale 4
Istanza presentata il 05/11/2020*

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante afferma di avere acquistato da un commerciante belga un'auto usata con 50.000 km che supera i limiti di CO2 previsti dalla legge, immatricolata la prima volta in Italia nel 2001, radiata per esportazione nel 2009 e immatricolata in Belgio nel 2009 dove è rimasta fino a luglio 2020.

L'istante chiede se sia tenuta a corrispondere l'ecotassa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che al momento dell'immatricolazione dell'autovettura in Italia (ancora non effettuata) non si debba applicare l'ecotassa, "in quanto la suddetta autovettura non rientra nei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, come dal comma 1042, art. 1 della Legge 145/2018, trattandosi nel caso specifico di autovettura usata con più di sei mesi o di 6.000 km".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi da 1042 a 1045, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2019, un'imposta a carico di chi acquista ed immatricula in Italia un nuovo veicolo di categoria M1 ad elevate emissioni (cd. ecotassa).

Nello specifico, il comma 1042 prevede che "A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km", secondo gli importi riportati in apposita tabella.

Il successivo comma 1043 stabilisce che "l'imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato". Poiché il comma 1043 non richiede che il veicolo sia "nuovo di fabbrica", l'ecotassa si applica, al ricorrere delle ulteriori condizioni, a tutti i veicoli già immatricolati all'estero, a prescindere dal fatto che essi siano nuovi o usati. Finalità della norma è infatti quella di disincentivare l'acquisto e, conseguentemente la

circolazione in Italia, di autoveicoli con alte emissioni di CO2.

Al riguardo, con la risoluzione n. 32 del 28 febbraio 2019, par. 2, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, "ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042", cioè tra il 1° marzo 2019 ed il 31 dicembre 2021.

Tanto esposto, nel caso descritto in istanza, poiché il veicolo in discussione, precedentemente immatricolato all'estero, è stato acquistato e sarà immatricolato in Italia (ai sensi dell'articolo 132 C.d.S.) nell'arco temporale individuato dalla norma, la contribuente sarà tenuta al pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 1042 a 1045, della citata legge n. 145 del 2018.

I documenti citati sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

**Firma su delega (prot. n. _____ del 1° aprile 2020) del
DIRETTORE REGIONALE
Pier Paolo Verna**

IL CAPO UFFICIO

(firmato digitalmente)